

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 074/CGF – RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2012

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALC. MASIELLO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 7/D del 5.9.2012)

Con atto 29.6.2012 l'Atalanta Bergamasca Calcio (di seguito, l'Atalanta) proponeva reclamo innanzi alla Commissione Vertenze Economiche presso la F.I.G.C., per conseguire la riduzione del corrispettivo dalla stessa dovuto alla Associazione Sportiva Bari S.p.A. in relazione cessione della prestazione sportiva con accordo di partecipazione del calciatore Andrea Masiello ed il risarcimento del danno.

Deduceva la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che il calciatore era stato arrestato in data 2.4.2012 per gravi illeciti sportivi, di rilevanza anche penale, commessi nel periodo in cui militava nell'Associazione Sportiva Bari S.p.A., per cui, non era più in grado di rendere la propria prestazione sportiva ed assimilando la cessione del contratto di lavoro sportivo alla compravendita e ravvisando nell'arresto per fatti commessi anteriormente alla cessione, un vizio idoneo a ridurre in maniera apprezzabile il valore del bene, legittimava la fondatezza della propria domanda per il combinato disposto degli artt. 1490-1492 c.c., ritenendo d'aver tempestivamente denunciato il vizio il 10.4.2012, negli otto giorni della sua scoperta.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Associazione Sportiva Bari S.p.A. e contestava integralmente l'avversa domanda, sostenendo che il rapporto posto in essere dalle parti non poteva ricondursi alla fattispecie giuridica della compravendita ex art. 1470 e segg. c.c., ma alla diversa tipologia negoziale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e segg. c.c., per cui, non si poteva richiamare la garanzia per vizi, atteso che l'unica garanzia casomai applicabile, poteva essere quella relativa alla validità del contratto ceduto, ex art. 1410 c.c..

Con la decisione di cui al Com. Uff. 7/D del 5.9.2012, la Commissione Vertenze Economiche (CVE) rigettava il reclamo proposto dall'Atalanta e la stessa ricorreva a codesta Corte, riproponendo sostanzialmente e valorizzando le argomentazioni già svolte nel pregresso grado di giudizio, alle quali ha resistito l'A.S. Bari.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto per quanto di seguito si espone.

Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di tardività formulata dalla parte resistente.

Il diverso termine per il deposito dei motivi di reclamo conseguente alla richiesta di copia dei documenti, è concesso in via generale, a nulla rilevando che la parte possa già esserne in possesso,

mentre in particolare, nella fattispecie, era stata espressamente richiesta proprio la copia dei verbali relativi al primo grado, che non potevano essere certamente nella disponibilità della parte reclamante.

Risulta invece fondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 37 comma 3 C.G.S. della parte di reclamo attinente all'indebito arricchimento, perché proposta per la prima volta in questa sede, l'Atalanta infatti aveva circoscritto il proprio petitum all'accertamento dei vizi della compravendita ed alla conseguente riduzione del prezzo pattuito dalle parti, mentre aveva fatto cenno all'indebito arricchimento solo in termini meramente argomentativi e tuzioristici, per dare fondamento alle domande effettivamente proposte, omettendo però di proporre uno specifico capo di domanda ex art. 2041-2042 c.c..

Ciò, peraltro, a prescindere dalla circostanza, non certo trascurabile, che la domanda d'indebito arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria e residuale, quando il danneggiato non possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, mentre nella fattispecie, è proprio la reclamante ad individuare altra diversa azione di natura contrattuale, con la quale reclama un minor pagamento del prezzo ed il risarcimento del danno a lei cagionato dal comportamento del calciatore.

Nel merito, il reclamo è infondato perché non può essere applicata al caso di specie la regolamentazione del contratto di compravendita, non essendo condivisibile la ricostruzione ermeneutica sostenuta dall'Atalanta.

In termini interpretativi, in relazione ad un contratto atipico si può mutuare la normativa del contratto tipico più simile, ma nella fattispecie, vi sono specifici motivi di carattere normativo, ostativi all'equiparazione della fattispecie dedotta in giudizio alla compravendita.

Devesi infatti affermare in primo luogo che il contratto di prestazione sportiva è un contratto tipico, dettagliatamente normato dal disposto dell'art. 4 della legge 81/91 e lo stesso è espressamente cedibile, purché vi sia l'espresso consenso dell'altra parte, giusta il disposto dell'art. 5 II comma stessa legge.

La cessione del contratto di prestazione sportiva è peraltro prevista dall'art. 102 N.O.I.F., a mente del quale, tra le società associate alle leghe professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione di contratto stipulato con calciatore professionista, a condizione che questi vi consenta per iscritto.

Una società di calcio quindi, non acquista un calciatore, ma pone in essere con il medesimo un contratto di lavoro, che ha per oggetto la sua prestazione sportiva.

Se il calciatore non ha vincoli contrattuali, una società può sottoscrivere liberamente con lo stesso un contratto, mentre se il medesimo è già assoggettato a vincolo contrattuale, la sua prestazione sportiva può essere assicurata solo con la cessione del contratto di prestazione sportiva già in essere, che dovrà necessariamente intercorrere tra due società, con l'indefettibile consenso del calciatore.

Se quindi un calciatore non passa da una società ad un'altra in virtù di compravendita ma per cessione del suo contratto di prestazione sportiva (sull'argomento non può residuare alcun dubbio, stante il disposto dell'art. 5 II comma legge 81/91, ovvero dell'art. 102 N.O.I.F.), non può farsi alcun riferimento al disposto dell'art. 1470 e segg. c.c., ma unicamente a quello dell'art. 1406 e segg. c.c..

Il nostro codice sostanziale, dedica alla cessione del contratto l'intero capo ottavo, titolo primo del libro quarto, nell'ambito del quale, regola anche la garanzia che il cedente deve dare al cessionario e detta garanzia è del tutto differente da quella che afferisce al contratto di compravendita.

Dispone infatti l'art. 1410 c.c. che il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, vale a dire, la sussistenza di tutti quegli elementi che consentono di escludere la sua nullità o annullabilità.

Il secondo comma della norma in esame fuga poi ogni dubbio, perché dispone che il cedente possa anche garantire l'adempimento del contratto, ma in detto caso, ritenuto che la prestazione deve essere data dal contraente ceduto, la garanzia ha natura fidejussoria per espressa previsione normativa.

In altri termini, nella compravendita, il contraente garantisce il proprio adempimento mentre nella cessione del contratto, assicurata dal cedente al cessionario la mera validità del contratto medesimo, l'adempimento non attiene alle riferite due parti, ma ad un terzo (il terzo ceduto) e la garanzia attinente all'adempimento della prestazione, che è unicamente riconducibile all'attività del terzo contraente (il calciatore), sussiste solo se espressamente convenuta.

In siffatta situazione, ritenuto che il rapporto per cui è causa non può essere qualificato come compravendita, ma incontrovertibilmente, come cessione di contratto ed atteso che il Legislatore ha espressamente previsto la garanzia che il cedente deve dare al cessionario (art.1410 c.c.), è a questo tipo di garanzia che nella fattispecie deve farsi riferimento, non potendo trovare ingresso quella mutuata ermeneuticamente dal contratto di compravendita.

Nell'intercorso rapporto di cessione della prestazione sportiva del calciatore Andre Masiello tra l'Atalanta e l'A.S. Bari S.p.A. si può affermare che il contratto concluso dalle parti deve ritenersi certamente valido perché in relazione al medesimo non può muoversi alcuna censura di nullità o annullabilità.

E' pur vero che benché immune da vizi genetici, nel rapporto è sopravvenuto un elemento patologico, ma detto aspetto non può essere ricompreso nella causa petendi e nel petitum dedotto dalla parte reclamante. Anche per la Giustizia Sportiva vige il principio processuale generale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) ed in ogni caso, giusta il disposto dell'art. 37 comma 3 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale ha cognizione del procedimento di prima istanza, limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, mentre non possono dedursi domande nuove, per cui, questa Corte non può conoscere ed esaminare la domanda attinente alla mancata prestazione sportiva del calciatore sotto diversi profili.

Per le esposte argomentazioni deve essere rigettata la domanda principale e detto rigetto comporta anche quello della ulteriore domanda risarcitoria, alla prima strettamente connessa e dalla medesima dipendente e conseguente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Atalanta Bergamasca S.p.A. di Bergamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO SIG. ANSELMI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

Con ricorso in data 17.10.2012, il signor Mauro Anselmi, agente di calciatori, ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui al Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012, con il quale la Commissione Agenti di Calciatori ha deliberato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del vigente Regolamento Agenti di calciatori, la revoca definitiva della licenza di agenti di calciatori per il mancato pagamento della quota associativa relativa all'anno 2012 ed il mancato rinnovo della polizza assicurativa.

Adduce il ricorrente a sostegno dell'impugnazione proposta la violazione e/o falsa applicazione dei principi che regolano la materia e degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti, nonché la manifesta sproporzione della revoca della licenza disposta dalla Commissione Agenti di Calciatori in relazione all'inadempimento contestato, comunque non assimilabile alla mancanza di un requisito preliminare rilevante e peraltro costituito non dal mancato pagamento della quota associativa e dal mancato rinnovo della polizza assicurativa per l'anno in corso, come motivato dal provvedimento impugnato, ma da un mero ritardo, atteso che il pagamento della quota annuale e del premio della polizza assicurativa sono intervenuti in data 17.10.2012.

Dal canto suo, la Commissione Agenti, nella riunione del 25.10.2012, conferma e rappresenta, specificamente con riferimento anche al ricorso in esame, di ritenere che la revoca della licenza ex art. 12 del Regolamento Agenti non integri una sanzione disciplinare quanto piuttosto un atto la cui adozione è dovuta in tutti i casi di venir meno di uno dei requisiti preliminari rilevanti previsti sia dall'art. 6 sia dall'art. 8 del Regolamento medesimo e, quindi, un atto dovuto

anche nel caso di specie, in cui il mancato pagamento della quota associativa e del premio di polizza assicurativa relativi all'anno 2012 costituirebbero requisito preliminare rilevante ex art. 8, lett. c) del vigente Regolamento.

Questa Corte ritiene fondato il reclamo nei sensi e nei limiti che si espongono.

In primo luogo, trattandosi qui di individuare una specifica fattispecie di "requisito preliminare rilevante" la cui assenza originaria o la cui perdita sopravvenuta comportano la decadenza della licenza ex art. 12 del Regolamento ed espongono conseguentemente l'agente di calciatori alla sua definitiva revoca ex art. 13 del medesimo Regolamento trascorso il termine di 120 giorni per la sanatoria della situazione di decadenza venutasi a creare, non sembra a questa Corte sia possibile sussumere, con la certezza dovuta in ossequio al principio costituzionale di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici, necessariamente operante anche nell'ordinamento sportivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per responsabilità professionale da parte dell'Agente nel novero di detti "requisiti preliminari rilevanti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento.

In disparte quanto previsto alle lettere da a) a g) dell'art. 6 del Regolamento, non pertinenti alla fattispecie, neppure alcuna delle previsioni di cui all'art. 8 è precisamente e sicuramente riferibile al caso del mancato pagamento della quota e della polizza annuale da parte dell'Agente, dal momento che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 sono comunque specificamente relative alla polizza ed alla quota associativa del solo primo anno di iscrizione all'apposito Registro dell'Agente di calciatori che abbia superato l'esame di idoneità. Solo la mancata produzione della polizza assicurativa ed il mancato versamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale entro sei mesi dalla data in cui è stato superato dall'Agente l'esame comporta quindi la decadenza dall'idoneità acquisita e l'obbligo di ripetere l'esame.

Tali previsioni regolamentari non sono pertanto invocabili, neppure analogicamente ostandovi il ricordato principio generale di tassatività di cui all'art. 25 della Costituzione, nel caso di specie, che concerne altra fattispecie e cioè quella del mancato pagamento della quota e del premio relativi ad uno degli anni successivi a quello in cui l'Agente ha superato l'esame e provveduto all'iscrizione all'apposito Registro.

Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che, non essendo dato qualificare, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Agenti di calciatori, alla stregua del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti di calciatori vigente, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per la responsabilità professionale quale sopravvenuta mancanza di un requisito preliminare rilevante, un tale inadempimento non comporterà l'automatica decadenza dalla licenza ex art. 12 né la sua conseguente necessaria revoca da parte della Commissione Agenti di calciatori ex art. 13 del Regolamento.

Un tale inadempimento, costituendo violazione dei doveri dell'Agente e comunque mancata osservanza delle disposizioni del Regolamento Agenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento medesimo sarà invece soggetto alle sanzioni disciplinari, da graduarsi "*a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive*" ed irrogabili anche congiuntamente, previste dal citato art. 26, tra le più gravi delle quali si annoverano la sospensione della licenza sino ad un massimo di 12 mesi e la revoca della licenza.

A tal fine, nell'annullare il provvedimento impugnato, si dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per il prosieguo di competenza, alla luce delle su estese motivazioni.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

3) RICORSO SIG. RISTORI DARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

Con ricorso in data 23.10.2012, il signor Dario Ristori, agente di calciatori, ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui al Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012, con il quale la Commissione Agenti di Calciatori ha deliberato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del vigente Regolamento Agenti di calciatori, la revoca definitiva della licenza di agenti di calciatori per il mancato pagamento della quota associativa relativa all'anno 2012 ed il mancato rinnovo della polizza assicurativa.

Adduce il ricorrente a sostegno dell'impugnazione proposta la violazione e/o falsa applicazione dei principi che regolano la materia e degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti, nonché la manifesta sproporzione della revoca della licenza disposta dalla Commissione Agenti di Calciatori in relazione all'inadempimento contestato, comunque non assimilabile alla mancanza di un requisito preliminare rilevante e peraltro costituito non dal mancato pagamento della quota associativa e dal mancato rinnovo della polizza assicurativa per l'anno in corso, come motivato dal provvedimento impugnato, ma da un mero ritardo, atteso che il pagamento della quota annuale e del premio della polizza assicurativa sono intervenuti rispettivamente in data 12 e 17 ottobre 2012.

Dal canto suo, la Commissione Agenti, nella riunione del 25.10.2012, conferma e rappresenta, specificamente con riferimento anche al ricorso in esame, di ritenere che la revoca della licenza ex art. 12 del Regolamento Agenti non integri una sanzione disciplinare quanto piuttosto un atto la cui adozione è dovuta in tutti i casi di venir meno di uno dei requisiti preliminari rilevanti previsti sia dall'art. 6 sia dall'art. 8 del Regolamento medesimo e, quindi, un atto dovuto anche nel caso di specie, in cui il mancato pagamento della quota associativa e del premio di polizza assicurativa relativi all'anno 2012 costituirebbero requisito preliminare rilevante ex art. 8, lett. c) del vigente Regolamento.

Questa Corte ritiene fondato il reclamo nei sensi e nei limiti che si espongono.

In primo luogo, trattandosi qui di individuare una specifica fattispecie di "requisito preliminare rilevante" la cui assenza originaria o la cui perdita sopravvenuta comportano la decadenza della licenza ex art. 12 del Regolamento ed espongono conseguentemente l'agente di calciatori alla sua definitiva revoca ex art. 13 del medesimo Regolamento trascorso il termine di 120 giorni per la sanatoria della situazione di decadenza venutasi a creare, non sembra a questa Corte sia possibile sussumere, con la certezza dovuta in ossequio al principio costituzionale di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici, necessariamente operante anche nell'ordinamento sportivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per responsabilità professionale da parte dell'Agente nel novero di detti "requisiti preliminari rilevanti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento.

In disparte quanto previsto alle lettere da a) a g) dell'art. 6 del Regolamento, non pertinenti alla fattispecie, neppure alcuna delle previsioni di cui all'art. 8 è precisamente e sicuramente riferibile al caso del mancato pagamento della quota e della polizza annuale da parte dell'Agente, dal momento che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 sono comunque specificamente relative alla polizza ed alla quota associativa del solo primo anno di iscrizione all'apposito Registro dell'Agente di calciatori che abbia superato l'esame di idoneità. Solo la mancata produzione della polizza assicurativa ed il mancato versamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale entro sei mesi dalla data in cui è stato superato dall'Agente l'esame comporta quindi la decadenza dall'idoneità acquisita e l'obbligo di ripetere l'esame.

Tali previsioni regolamentari non sono pertanto invocabili, neppure analogicamente ostandovi il ricordato principio generale di tassatività di cui all'art. 25 della Costituzione, nel caso di specie, che concerne altra fattispecie e cioè quella del mancato pagamento della quota e del premio relativi ad uno degli anni successivi a quello in cui l'Agente ha superato l'esame e provveduto all'iscrizione all'apposito Registro.

Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che, non essendo dato qualificare, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Agenti di calciatori, alla stregua del combinato disposto degli

artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti di calciatori vigente, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per la responsabilità professionale quale sopravvenuta mancanza di un requisito preliminare rilevante, un tale inadempimento non comporterà l'automatica decadenza dalla licenza ex art. 12 né la sua conseguente necessaria revoca da parte della Commissione Agenti di calciatori ex art. 13 del Regolamento.

Un tale inadempimento, costituendo violazione dei doveri dell'Agente e comunque mancata osservanza delle disposizioni del Regolamento Agenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento medesimo sarà invece soggetto alle sanzioni disciplinari, da graduarsi "*a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive*" ed irrogabili anche congiuntamente, previste dal citato art. 26, tra le più gravi delle quali si annoverano la sospensione della licenza sino ad un massimo di dodici mesi e la revoca della licenza.

A tal fine, nell'annullare il provvedimento impugnato, si dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per il prosieguo di competenza, alla luce delle su estese motivazioni.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

4) RICORSO SIG. RICCI EMANUELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

Con ricorso in data 23.10.2012, il signor Emanuele Ricci, agente di calciatori, ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui al Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012, con il quale la Commissione Agenti di Calciatori ha deliberato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del vigente Regolamento Agenti di calciatori, la revoca definitiva della licenza di agenti di calciatori per il mancato pagamento della quota associativa relativa all'anno 2012 ed il mancato rinnovo della polizza assicurativa.

Adduce il ricorrente a sostegno dell'impugnazione proposta la violazione e/o falsa applicazione dei principi che regolano la materia e degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti, nonché la manifesta sproporzione della revoca della licenza disposta dalla Commissione Agenti di Calciatori in relazione all'inadempimento contestato, comunque non assimilabile alla mancanza di un requisito preliminare rilevante e peraltro costituito non dal mancato pagamento della quota associativa e dal mancato rinnovo della polizza assicurativa per l'anno in corso, come motivato dal provvedimento impugnato, ma da un mero ritardo, atteso che il pagamento della quota annuale e del premio della polizza assicurativa sono intervenuti in data 15.10.2012.

Dal canto suo, la Commissione Agenti, nella riunione del 25.10.2012, conferma e rappresenta, specificamente con riferimento anche al ricorso in esame, di ritenere che la revoca della licenza ex art. 12 del Regolamento Agenti non integri una sanzione disciplinare quanto piuttosto un atto la cui adozione è dovuta in tutti i casi di venir meno di uno dei requisiti preliminari rilevanti previsti sia dall'art. 6 sia dall'art. 8 del Regolamento medesimo e, quindi, un atto dovuto anche nel caso di specie, in cui il mancato pagamento della quota associativa e del premio di polizza assicurativa relativi all'anno 2012 costituirebbero requisito preliminare rilevante ex art. 8, lett. c) del vigente Regolamento.

Questa Corte ritiene fondato il reclamo nei sensi e nei limiti che si espongono.

In primo luogo, trattandosi qui di individuare una specifica fattispecie di "requisito preliminare rilevante" la cui assenza originaria o la cui perdita sopravvenuta comportano la decadenza della licenza ex art. 12 del Regolamento ed espongono conseguentemente l'agente di calciatori alla sua definitiva revoca ex art. 13 del medesimo Regolamento trascorso il termine di 120 giorni per la sanatoria della situazione di decadenza venutasi a creare, non sembra a questa Corte sia possibile sussumere, con la certezza dovuta in ossequio al principio costituzionale di tassatività e

determinatezza delle fattispecie incriminatrici, necessariamente operante anche nell'ordinamento sportivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per responsabilità professionale da parte dell'Agente nel novero di detti "requisiti preliminari rilevanti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento.

In disparte quanto previsto alle lettere da a) a g) dell'art. 6 del Regolamento, non pertinenti alla fattispecie, neppure alcuna delle previsioni di cui all'art. 8 è precisamente e sicuramente riferibile al caso del mancato pagamento della quota e della polizza annuale da parte dell'Agente, dal momento che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 sono comunque specificamente relative alla polizza ed alla quota associativa del solo primo anno di iscrizione all'apposito Registro dell'Agente di calciatori che abbia superato l'esame di idoneità. Solo la mancata produzione della polizza assicurativa ed il mancato versamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale entro sei mesi dalla data in cui è stato superato dall'Agente l'esame comporta quindi la decadenza dall'idoneità acquisita e l'obbligo di ripetere l'esame.

Tali previsioni regolamentari non sono pertanto invocabili, neppure analogicamente ostandovi il ricordato principio generale di tassatività di cui all'art. 25 della Costituzione, nel caso di specie, che concerne altra fattispecie e cioè quella del mancato pagamento della quota e del premio relativi ad uno degli anni successivi a quello in cui l'Agente ha superato l'esame e provveduto all'iscrizione all'apposito Registro.

Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che, non essendo dato qualificare, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Agenti di calciatori, alla stregua del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del Regolamento Agenti di calciatori vigente, il mancato pagamento della quota associativa annuale e del premio annuale della polizza assicurativa per la responsabilità professionale quale sopravvenuta mancanza di un requisito preliminare rilevante, un tale inadempimento non comporterà l'automatica decadenza dalla licenza ex art. 12 né la sua conseguente necessaria revoca da parte della Commissione Agenti di calciatori ex art. 13 del Regolamento.

Un tale inadempimento, costituendo violazione dei doveri dell'Agente e comunque mancata osservanza delle disposizioni del Regolamento Agenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento medesimo sarà invece soggetto alle sanzioni disciplinari, da graduarsi "*a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive*" ed irrogabili anche congiuntamente, previste dal citato art. 26, tra le più gravi delle quali si annoverano la sospensione della licenza sino ad un massimo di dodici mesi e la revoca della licenza.

A tal fine, nell'annullare il provvedimento impugnato, si dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per il prosieguo di competenza, alla luce delle su estese motivazioni.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 13 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete